



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del Reg.

Data 29/04/2016

Oggetto: Fondo delle risorse decentrate – indirizzo relativo all'integrazione del fondo con le risorse decentrate parte variabile di cui all'art. 15 CCNL 1/4/1999.

L'anno **duemilasedici**, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore **19,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:



Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Teresa Coppola	Vice Sindaco	Presente
Salvatore Capuano	Assessore	Presente
Francesco Escalona	Assessore	Assente
Gerarda Stella	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa **Fabiana Lucadamo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dr. Giuseppe Pugliese – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

71

Delibera n.del.....	Su proposta:
Fondo delle Risorse decentrate — Indirizzo relativo all'integrazione del fondo con le risorse decentrate parte variabile di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999.	Resp. Istruttoria Ufficio proponente: Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: favorevole, Firma 
Allegati:	Imputazione della spesa: Titolo: Servizio: Codice: Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: favorevole Firma 
<p><input type="checkbox"/> Non è stata richiesta la consulenza giuridico- Amministrativa</p> <p><input type="checkbox"/> E' stata richiesta la consulenza giuridico – Amministrativa ai Sensi dell'art. 97, comma 2, D.lgs 267/000</p> <p>Il Segretario Comunale fornisce la seguente consulenza:</p>	



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Fondo delle Risorse decentrate — Indirizzo relativo all'integrazione del fondo con le risorse decentrate parte variabile di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999.

L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE

Propone alla Giunta Comunale

Premesso che

- per la costituzione dell'intero fondo risorse decentrate è necessario un formale atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale per la quantificazione delle risorse variabili, in particolare per l'incremento delle risorse decentrate variabili nella misura massima dell'1,2% del monte salari relativo al 1997, in quanto tale incremento non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti che devono valutare, a tal fine, anche le proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa.
- in base alla disciplina contrattuale, la condizione per l'applicazione dell'incremento di cui si tratta è rappresentata dall'accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno (Nucleo di valutazione) delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell'1.4.1999).
- l'ARAN, con parere M.0019932/2015 del 18/06/2015, ha chiarito quanto segue:
"..... Occorre altresì considerare i significativi cambiamenti normativi tendenti al rafforzamento dei sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (quest'ultima, riferita all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità, ai singoli dipendenti). Va pertanto consolidandosi un nuovo quadro regolativo che cerca di coniugare l'indispensabile autonomia degli enti nelle proprie scelte organizzative e gestionali, con l'altrettanto necessario rispetto di vincoli e parametri di natura economico-finanziaria, collegati agli andamenti generali di bilancio ed alla complessiva spesa di personale.
A fronte di tali tendenze evolutive ed in attesa di una nuova disciplina contrattuale in materia, si ritiene opportuno pertanto procedere ad un aggiornamento dei precedenti orientamenti applicativi già formulati.
Fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali e stante la necessità di

garantire, comunque, il rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio delle amministrazioni, si riassumono, di seguito, anche alla luce del mutato quadro normativo di cui in premessa, le condizioni per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999:

- possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa;
- l'incremento deve essere comunque correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di pianificazione della gestione; si deve trattare, comunque, di obiettivi che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente;
- le risorse aggiuntive devono essere previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- la quantificazione dell'incremento è correlata alla rilevanza dei risultati attesi nonché al maggiore impegno richiesto al personale coinvolto, ferma restando comunque l'esigenza primaria di rispettare i parametri di bilancio (evitandosi, cioè, soluzioni tali da determinare aumenti percentuali delle risorse di cui si tratta o incrementi delle retribuzioni accessorie medie pro-capite non congrui rispetto al maggiore apporto lavorativo richiesto al personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi e, comunque, in misura tale da risultare, anche in prospettiva, non compatibili con le condizioni di bilancio e con l'esigenza di assicurare una dinamica retributiva sostenibile nel tempo);
- le risorse sono rese disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato dall'ente;
- le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base dell'indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento (ad esempio, per attivare una organizzazione per turni cui è correlato l'obiettivo di performance organizzativa di ampliare l'orario di apertura al pubblico di un ufficio o di estendere temporalmente l'erogazione di un determinato servizio); nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito (che si concretizza, ad esempio, in una maggiore articolazione dell'orario di servizio giornaliero oppure nella possibilità offerta all'utenza di avvalersi di un determinato servizio su un più ampio arco temporale) è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione

per turni o del servizio di reperibilità introdotti, secondo le caratteristiche di tali istituti come fissati dalla disciplina contrattuale; le risorse aggiuntive variabili dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 non possono essere, automaticamente e direttamente, confermate e stabilizzate negli anni successivi; gli enti, invece, anno per anno, in presenza dei necessari requisiti legittimanti (patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, ecc.), dovranno sempre attivare la procedura sopra descritta, in relazione ai vari obiettivi di performance organizzativa di volta in volta prestabiliti; quanto sopra detto non vale, tuttavia, ad escludere che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente (ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente), fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente; le risorse derivanti dall'incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di "obiettivi di mantenimento", non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa)."

- È necessario che:
 - a) lo stanziamento, nel limite massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all'anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilità di applicazione retroattivo di tale previsione;
 - b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità dal servizio di controllo interno la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.
 - c) tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);
 - d) le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, non possono comunque prescindere dall'osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei conti;
 - e) deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall'art.9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010;

Considerato di dover procedere a dare apposito indirizzo in merito all'integrazione del fondo delle risorse decentrate anno 2015 per quanto attiene alle risorse variabili di cui all'art.15 CCNL 1,4.1999;

Acquisiti i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE


alla Giunta Comunale

di formulare il seguente indirizzo al responsabile del 7^a settore relativamente alla costituzione del fondo risorse decentrate — parte variabile - di cui all'art.15 CCNL 1.4.1999:

1. Procedere con urgenza alla costituzione del fondo, parte variabile, sulla base dei dati in possesso dello stesso responsabile;
2. successivamente, laddove fosse possibile attivare istituti contrattuali nel rispetto delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa del personale, del fondo risorse decentrate e delle disponibilità di bilancio, sulla base della certificazione del Nucleo di valutazione circa la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità che hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento, il responsabile del 7° settore procederà alla integrazione del fondo - risorse decentrate variabili - nella misura massima dell'1,2% del monte salari relativo al 1997;
3. dare indirizzo al responsabile del 7° settore per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia della presente deliberazione al presidente del Nucleo di valutazione ed al revisore dei Conti, per i pareri di rispettiva competenza;
4. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE

Dr.ssa Gerarda Stella



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopraportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Fondo delle risorse decentrate – indirizzo relativo all'integrazione del fondo con le risorse decentrate parte variabile di cui all'art. 15 CCNL 1/4/1999.

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Fabiana Lucadamo

IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Pugliese

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 29/4/2016

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Fabiana Lucadamo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° _____ del _____

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata fino al _____ per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL Messo Comunale
Francesco Prisco*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° _____ del _____

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Fabiana Lucadamo*

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

*IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Giovanna Romeo*
